

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV

N. 2

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

DE LORENZO GIOVANNI

PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 110 DEL CODICE PENALE, 85 E 93 DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE (SOPPRESSIONE E FALSIFICAZIONE DI ATTI CONTENENTI NOTIZIE DI CARATTERE RISERVATO, CONCERNENTI LA DIFESA MILITARE DELLO STATO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(GUI)

il 24 luglio 1968

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 19 luglio 1968

Trasmetto la richiesta del procuratore militare di Roma per l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Giovanni De Lorenzo, imputato di reati militari.

Alla richiesta sono uniti in copia gli atti del procedimento.

Il Ministro
LUIGI GUI

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 11 luglio 1968

Con provvedimento in data 12 febbraio 1968 il Procuratore generale militare della Repubblica trasmetteva a quest'ufficio tre fa-

scicoli di atti riguardanti i rilievi mossi dal Generale di corpo d'armata Aldo Beolchini, Presidente di una Commissione ministeriale d'inchiesta, in ordine, rispettivamente:

a) alla documentazione caratteristica del colonnello di fanteria s.S.M. Viggiani Egidio;

b) alla riassunzione in servizio permanente effettivo del tenente colonnello di fanteria aus. Raspanti Vittorio;

c) al rifacimento della documentazione caratteristica del maggiore di fanteria in servizio permanente effettivo Ferrari Attilio.

Quest'ufficio procedeva ad indagini di polizia giudiziaria militare, in esito alle quali, configurandosi ipotesi di reati militari, in data 5 marzo 1968 richiedeva al giudice istruttore di procedere alla formale istruzione, occorrendo, nella specie, tutelare il segreto militare (articolo 324 del codice penale militare di pace).

Il giudice istruttore, designato dal Procuratore generale militare della Repubblica a

N. B. — Con lettera in data 26 luglio 1968 il Presidente della Camera dei Deputati, rilevato che la domanda di autorizzazione a procedere era stata trasmessa dal Ministero della Difesa, rinviava il fascicolo processuale a tale Ministero in considerazione della prassi ed ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento, per cui tramite necessario tra la Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere e l'autorità giudiziaria procedente è il Ministero di Grazia e giustizia. Di conseguenza pregava il Ministero della Difesa di volere ricercare la preliminare intesa con il Guardasigilli e di farne menzione nel nuovo atto di trasmissione alla Camera. Il Ministro della Difesa con lettera del 10 agosto 1968 restituiva gli atti processuali accludendo una nota con cui il Ministero di Grazia e giustizia comunicava di non avere osservazioni da formulare al riguardo.

sensi dell'articolo 25 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, procedeva contro

1) De Lorenzo Giovanni, Generale di corpo d'armata,

2) Raspanti Vittorio, tenente colonnello di fanteria s.p.e.,

3) Ferrari Attilio, colonnello di fanteria s.p.e.,

in ordine ai seguenti reati:

— per il solo De Lorenzo:

a) falsificazione di atti contenenti notizie di carattere riservato, concernenti la difesa militare dello Stato (articolo 85 in relazione all'articolo 83 del codice penale militare di pace), perché in Roma, in data compresa fra il 3 maggio e il 20 ottobre 1961, essendo capo del servizio informazioni delle forze armate, falsificava atti contenenti la notizia di carattere riservato — concernente la difesa militare dello Stato — relativa all'assunzione, da parte del colonnello Viggiani Egidio, del comando del raggruppamento Unità Speciali, effettivamente avvenuta il 3 maggio 1961, mediante l'indicazione della data non vera del 1° settembre 1960;

— per il De Lorenzo ed il Raspanti:

b) concorso in falsificazione di atti contenenti notizie di carattere riservato, concernenti la difesa militare dello Stato (articolo 110 del codice penale, 85 in relazione all'articolo 93 del codice penale militare di pace), perché in Roma, in data anteriore e prossima al 18 settembre 1965, il De Lorenzo, previo accordo con il Raspanti, falsificava un atto contenente la notizia di carattere riservato — concernente la difesa militare dello Stato — relativa all'impiego del Raspanti nell'ambito

del SIFAR per gli anni 1958-1959, mediante l'indicazione di un servizio non effettivamente prestato;

— per il De Lorenzo, il Raspanti ed il Ferrari:

c) concorso in soppressione e falsificazione di atti contenenti notizie di carattere riservato, concernenti la difesa militare dello Stato (articolo 110 del codice penale, 85 in relazione all'articolo 93 del codice penale militare di pace), perché in Roma, in data compresa tra il marzo e il 4 giugno 1960, in concorso tra loro, previo occultamento di alcuni documenti caratteristici staccati dai due esemplari del libretto personale del tenente colonnello Ferrari Attilio, falsificavano gli stessi documenti, contenenti notizie di carattere riservato — concernenti la difesa militare dello Stato —, sostituendoli con altri di diverso contenuto e apponendovi una falsa impronta mediante un bollo a calendario con la scritta « V Divisione stato caratteristico — I Sezione ».

Poiché nel corso della formale istruzione il De Lorenzo veniva eletto deputato al Parlamento, il giudice istruttore militare ordinava la trasmissione a quest'ufficio di copia degli atti del procedimento, per la prescritta richiesta di autorizzazione a procedere.

Tanto premesso e in conformità del disposto dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica, chiedo l'autorizzazione dell'onorevole Camera dei deputati a procedere nei confronti dell'onorevole deputato Giovanni De Lorenzo in ordine ai reati sopra specificati.

A corredo della domanda allego copia degli atti del procedimento.

*Il Procuratore militare della Repubblica
Reggente,*

L. CAMPANELLI